

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di recupero dei crediti derivanti da sentenze o da ordinanze esecutive di condanna della Corte dei Conti

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Alla Direzione si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c. p.c. è la Corte dei Conti.